

# **STATUTO**

## **ART. 1**

### **Denominazione e sede**

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'organizzazione di volontariato denominata:

**“SQUADRA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI ODV”**

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Marconi n. 2 nel comune di Pove del Grappa (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **ART. 2**

### **Statuto**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3**

### **Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

## **ART. 4**

### **Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **ART.5**

### **Finalità e Attività**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di tutela dell'ambiente, di soccorso e della Protezione Civile.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/17, e sono:

- Attività di Protezione Civile ai sensi della normativa vigente in materia di protezione civile e successive modificazioni, (lettera y);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e).

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f).

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. interventi per la prevenzione e lo spegnimento di incendi;
2. interventi di protezione civile così come inteso dal Decreto Lgs. n. 1/2018;
3. attività di salvaguardia ambientale quali, a mero titolo di esempio, il ripristino di sentieri, rogge,...;
4. sistemazione siti di interesse storico e paesaggistico;
5. altre attività di interesse pubblico;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto e su richiesta anche in territorio nazionale ed internazionale.

## **ART. 06 Ammissione**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, ratificata dall'assemblea utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

## **ART. 07 Diritti e doveri degli Associati**

I soci aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- votare in Assemblea, eleggere gli organi sociali e di candidarsi per le cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e di controllarne l'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti prestabiliti.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
- Svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; in ragione delle disponibilità personali; garantendo comunque un minimo di servizi annui e di presenze alle assemblee, come indicato nel regolamento o nelle successive scelte del Consiglio Direttivo.
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

## **ART. 08**

### **Qualità di Volontario**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

## **ART. 9**

### **Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Il volontario che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, o non partecipi per 1 (uno) anno, senza giustificato motivo alle attività associative, può essere escluso dall'organizzazione: L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro la decisione dell'assemblea è ammesso ricorso al giudice ordinario.

## **ART. 10**

### **Gli organi sociali**

Gli organi della "SQUADRA VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI - ODV" sono:

- Assemblea dei Soci.
- Organo di amministrazione
- Presidente

## **ART. 11**

### **L'Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli aderenti.

E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno tre volta all'anno dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; mediante avviso da inviare almeno 8 gg prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno. Tale comunicazione può

avvenire a mezzo lettera, e-mail ovvero altra comunicazione elettronica personale, spedita al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 12**

### **Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea deve:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio d'esercizio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ratifica l'ammissione degli associati e ne delibera l'esclusione
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 13**

### **Assemblea ordinaria**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio e non per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Non sono ammesse deleghe per nessun tipo di votazione o decisione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

## **ART. 14**

## **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati. In seconda convocazione l'assemblea delibera con la presenza di metà più 1 degli associati.

### **ART. 15 Organo di Amministrazione**

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 volte.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dai tre Capi Squadra e dal Segretario.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

1. amministra l'organizzazione;
2. attua le deliberazioni dell'assemblea;
3. predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
4. predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
8. disciplina e delibera l'ammissione degli associati
9. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le cariche e la partecipazione ai lavori dei componenti sono onorifiche e senza alcun compenso.

### **ART. 16 Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica due anni, quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente può ricandidarsi soltanto per un massimo di n. 2 mandati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 17**

### **Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, erogazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi;
- convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

## **ART. 18**

### **I Beni**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

I beni dell'organizzazione possono essere utilizzati dai soli Soci, e non da terze persone esterne all'associazione.

Tutto il materiale dato, anche in dotazione temporanea ai volontari dal gruppo, si deve considerare, in custodia ai singoli componenti ed è conservato sotto la responsabilità delle persone cui è stato dato in consegna.

Il materiale e il vestiario in dotazione può essere sostituito qualora si constati lo stato di usura, con reso dello stesso.

Se un aderente si ritira dal gruppo è tenuto alla restituzione dei materiali avuti, ad eccezione degli indumenti strettamente personali.

La mancata consegna del materiale in dotazione permanente e temporanea e del vestiario, comporterà l'obbligo di pagamento di una penale pari al valore attuale, al momento della mancata restituzione, dei beni non riportati in sede.

## **ART. 19**

### **Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'organizzazione ha il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **ART. 20**

### **Bilancio**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## **ART. 21**

### **Bilancio sociale**

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 22**

### **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **ART. 23**

### **Personale retribuito**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## **ART. 24**

### **Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 25**

## **Responsabilità della organizzazione**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

### **ART. 26**

#### **Assicurazione dell'organizzazione**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

### **ART. 27**

#### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, il patrimonio residuo, dopo la restituzione alla Provincia e/o alla Regione di tutti i beni acquistati con il loro contributi, sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, operanti nello stesso settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

### **ART.28**

#### **Libri Sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data di notifica di avvenuta ricezione formulata al Consiglio Direttivo.

### **ART. 29**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto è stato approvato nella presente formulazione dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data                     .